HAWK ANTI-MONEYLAUNDERING

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Adempimenti e controlli per gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Gli adempimenti antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili alla luce del D.Lgs. n. 90/2017

Thomas Kraicsovits
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Latina 17 ottobre 2018

- In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017** di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e **recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007**, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2017
- **Il Decreto Legislativo 90/2017 dà anche attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847** riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017
- Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i necessari **interventi di adeguamento** per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo in considerazione le diverse **tempistiche di adozione** previste dalle stesse. In relazione alle norme abrogate o sostituite, il decreto specifica infatti che le disposizioni già emanate dalle Autorità di Vigilanza continuano a trovare applicazione fino al **31 marzo 2018** e che le medesime Autorità di Vigilanza adotteranno **disposizioni attuative di declinazione operativa** dei nuovi adempimenti normativi

Evoluzione del contesto normativo e principali novità del D.Lgs. 90/2017

Soggetti obbligati e definizioni: modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte

***Risk based approach* e obblighi di adeguata verifica:** individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate / rafforzate di adeguata verifica

Obblighi di conservazione: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni; abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati

Obblighi di segnalazione: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità

Obblighi di comunicazione: trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing)

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018

Regime sanzionatorio: applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e

Entrata in vigore delle nuove norme

Dal 4 luglio 2017

Entrata in vigore
Decorsi quindi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Sino al 31 marzo 2018

Continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite (Banca d'Italia, Consob e Ivassl)

Continuano a trovare applicazione gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D.Lgs. 231/2007, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017

Entro 12 mesi

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione devono adottare le disposizioni di attuazione

Gli organismi di autoregolamentazione devono adottare regole tecniche per gli adempimenti degli obblighi di AV

Il Mef di concerto con il MISE deve stabilire dati, modalità e termini delle comunicazioni del titolare effettivo al registro delle Imprese

Applicazione	Area	Disposizioni normative
4 luglio 2017 Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 (immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi	Perimetro di applicazione	Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML
	Obblighi ordinari di AV	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo
		Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica
		Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore
	Obblighi rafforzati di AV	Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica
		Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle Persone Politicamente Esposte

Applicazione	Area	Disposizioni normative
4 luglio 2017 Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 (immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi	Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività
	Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI
	Obblighi di segnalazione	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione delle tempistiche per l'invio di una SOS
	Obblighi di comunicazione	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni
	Limitazioni uso del contante	Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore

Applicazione	Area	Disposizioni normative
Entro 12 mesi Subordinata all'emanazione e di disposizioni alternative (Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)	Analisi e valutazione dei rischi	Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML
	Obblighi ordinari di AV	Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva
		Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica
	Obblighi semplificati di AV	Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica
	Obblighi rafforzati di AV	Introduzione di nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione

Applicazione	Area	Disposizioni normative
Subordinata alla emanazione di istruzioni operative (Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)	Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi	Eliminazione di modalità individuate ex ante per il rilascio dell'attestazione di avvenuta adeguata verifica da parte di terzi
	Obblighi di comunicazione	Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni in base a criteri oggettivi

Gli organismi di autoregolamentazione

DEFINIZIONE

L'Organismo di Autoregolamentazione (OA) è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione (art. 1, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 231/2007).

Il novellato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha ampliato in modo significativo il ruolo degli ordini professionali, ai quali peraltro la normativa previgente già assegnava specifichi obblighi di comunicazione verso le autorità di vigilanza nonché funzioni di controllo nei confronti dei propri iscritti.

Gli OA:

- entro il 30 marzo di ogni anno devono fornire al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo (art. 5, co. 7);
- promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi (art. 11, co. 1).

Il Ministero della giustizia (ai fini della corretta attuazione degli obblighi) espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Gli obblighi di vigilanza e controllo sono analizzati nell'informativa del CNDCEC n. 68 del 4 dicembre 2017

Gli OA sono inoltre responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di:

- procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- controlli interni
- adeguata verifica, anche semplificata della clientela
- conservazione

e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza (art. 11, co. 2).

È attualmente in corso la redazione, da parte del CNDCEC, delle regole tecniche in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica e conservazione.

Gli OA:

- sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia (art. 11, co. 2);
- sono responsabili della **formazione** e dell'**aggiornamento** dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 11, co. 2);
- attraverso i consigli di disciplina applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del d.lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione;
- comunicano annualmente al MEF e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali (art. 11, co. 3);

OA:

- possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante:
- informano prontamente l' UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività (art. 11, co. 4);
- collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, co. 1);

Gli OA:

- dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell'esercizio della loro attività (art. 15, co. 1);
- individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presìdi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure (art. 16, co. 2);

Gli OA:

- valutano l'adeguatezza - rispetto al rischio rilevato - delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti, che devono essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 17, co. 3);
- individuano fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio (art. 23, co. 3);
- vengono informati dal MEF in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime del d.lgs. 231/2007, in relazione alle quali applicano le sanzioni disciplinari fermo restando che l'eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni (art. 66, co. 1).

A carico degli organismi di autoregolamentazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione dell'obbligo di fornire all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) le informazioni e i dati richiesti (art. 60).

Informativa CNDCEC 39/2017

- *nessun'altra sanzione è prevista direttamente dal d.lgs. 231/2007 a carico degli ordini professionali né dei singoli consiglieri degli ordini;*
- *l'applicazione di sanzioni non può essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione.*

Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal 4 luglio 2017

Area	Ambito	Descrizione ambito
Perimetro applicazione	Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML	Estensione dei soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni normative (tra gli altri, si segnalano quali nuovi destinatari i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali, gli operatori professionali in oro, gli intermediari con sede legale in altro stato membro ma stabiliti in Italia senza succursale)
Obblighi ordinari ADV	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo	Coincidenza del titolare effettivo, qualora l'applicazione dei criteri di proprietà diretta / indiretta o controllo non ne consenta l'individuazione, nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della Società
		Rivisitazione del novero di soggetti da identificare quali titolari effettivi di persone giuridiche private (per i clienti che siano persona giuridica privata, individuazione cumulativa di fondatori ove in vita, beneficiari qualora facilmente individuabili e titolari di funzioni di direzione e amministrazione)
		Acquisizione dell'informazione sulla relazione tra il cliente ed il titolare effettivo tra quelle previste ai fini dell'esecuzione di obblighi ordinari di adeguata verifica

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi ordinari ADV	Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica	Espletamento degli obblighi di adeguata verifica in relazione ad operazioni occasionali di trasferimento di fondi per importi superiori a 1.000 euro, con conseguente necessità di compilazione del questionario di adeguata verifica se interviene Istituto di Pagamento
		Ogni prestazione professionale, indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile) è assoggettata agli obblighi di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ad Euro 15.000
Obblighi ordinari ADV	Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore	Disponibilità del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (SCIPAFI) e di basi dati (riferibili a pubblica amministrazione o soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali) quale strumento di ausilio per la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ad oggi non prevista per Commercialisti ed Avvocati)
		Facoltà di assolvere agli obblighi di identificazione, per i clienti non fisicamente presenti, anche mediante la verifica del possesso di un'identità digitale di massimo livello di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi rafforzati ADV	Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati	Applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti di clienti residenti / aventi sede nei Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea
Obblighi rafforzati ADV	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle persone politicamente esposte	Estensione del novero di soggetti da identificare quali PEP (rientrano, tra gli altri, sindaco di provincia / città metropolitane / comune con almeno 15.000 abitanti… membri di organi direttivi di partiti politici, direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere)
		Estensione della definizione di PEP anche ai soggetti residenti
		Rilascio da parte di un soggetto titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'autorizzazione ad operare con soggetto PEP anche con riferimento all'effettuazione di un'operazione occasionale

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività	Astensione dall'instaurazione / cessazione di rapporti continuativi ed esecuzione di operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi ad alto rischio
		Divieto di avvalersi di soggetti terzi aventi sede in uno dei Paesi ad alto rischio per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica
Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI/registro	Adozione di sistemi di conservazione in grado di prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica e di ricostruire l'operatività o l'attività del cliente (ad oggi copia elettronica «avente valore probatorio»)

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di segnalazione	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione dei tempi per l'invio di una SOS	Introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una SOS va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità
Obblighi di comunicazione	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni	Esclusione degli obblighi di comunicazione in capo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e ai soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati con riferimento agli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni normative
		Adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive in ambito AML (c.d. *whistleblowing*)

Gli obblighi di adeguata verifica

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 18

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) l'identificazione del **cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte certa affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore** anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

b) l'identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario ed il controllo del cliente;

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 18 (segue)

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tale intendendosi, quelle relative all'istaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'eventuale esecutore, tra il cliente ed il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 17

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1. la **natura giuridica**;
2. la **prevalente attività svolta**;
3. il **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l'**area geografica di residenza o sede** del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. la **tipologia dell'operazione**, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. le **modalità di svolgimento** dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l'**ammontare** dell'operazione;
4. la **frequenza** e il **volume** delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la **ragionevolezza** dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
6. **l'area geografica di destinazione** del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

CLIENTE

- NATURA GIURIDICA
- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA
- COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO D'INCARICO
- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE

OPERAZIONE

- TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROF.
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- AMMONTARE
- FREQUENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONE PROF.
- RAGIONEVOLEZZA DELLA PRESTAZIONE IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CLIENTE
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Valutazione del rischio – customer due diligence

	BASSO	Obblighi semplificati (art. 23)
RISCHIO	MEDIO	Obblighi ordinari (artt. 18/22)
	ALTO	Obblighi rafforzati (artt. 24 e 25)

Obiettivo

Associare a ciascun cliente un determinato livello di rischio

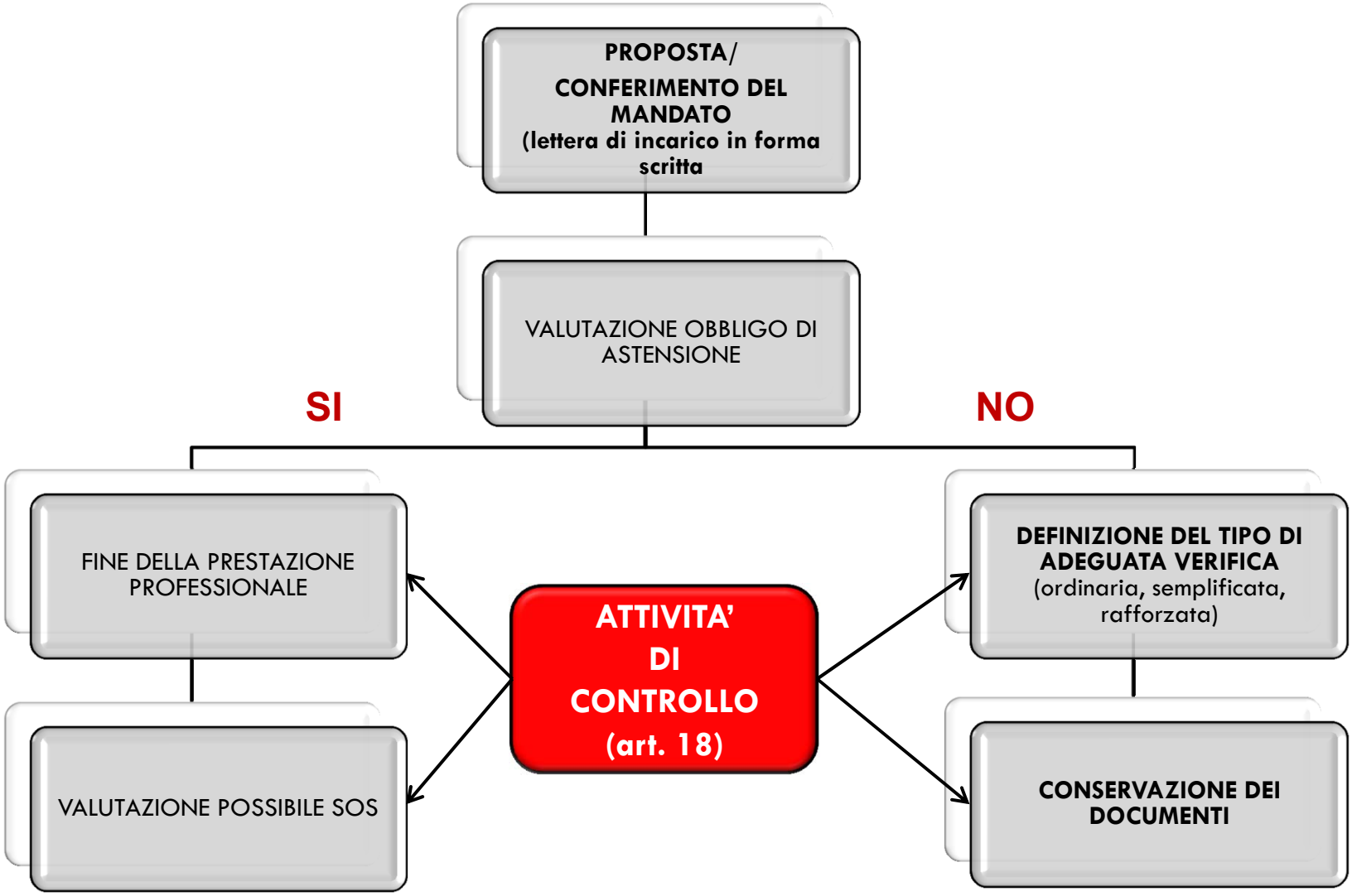
PROPOSTA/
CONFERIMENTO DEL MANDATO
(lettera di incarico in forma scritta
VALUTAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE
SI
NO
FINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
VALUTAZIONE POSSIBILE SOS
ATTIVITA' DI CONTROLLO
(art. 18)
DEFINIZIONE DEL TIPO DI ADEGUATA VERIFICA
(ordinaria, semplificata, rafforzata)
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Adeguata verifica semplificata

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica

Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007, art 25:

I destinatari del presente decreto **non sono soggetti agli obblighi** se

- Se il cliente è uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2, lettera b) (banche, poste, intermediari finanziari, istituti di pagamento, etc.)
- Un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero situato in uno stato extracomunitario che imponga i medesimi obblighi antiriciclaggio (individuati con DM)
- Soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007
- Società quotate
- Uffici pubblica amministrazione, istituzioni ed organismi che svolgono funzioni pubbliche
- Soggetti autorizzati con decreto del MEF

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio si astengono dall'applicazione delle misure semplificate se riscontrano dubbi sulla idoneità o veridicità delle informazioni, se non vi siano più le condizioni per configurare un basso rischio di riciclaggio o, comunque, in ogni caso vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Adeguata verifica semplificata

Art. 23

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, **i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:**

a) **indici di rischio relativi a tipologie di clienti** (società quotate, pubbliche amministrazioni, aree geografiche di residenza a basso rischio, etc…)

b) **indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** (assicurazioni con limiti su premio annuo, alcune forme pensionistiche complementari, alcuni prodotti finanziari, etc.)

c) **Indici di rischio relativi ad aree geografiche**

Adeguata verifica semplificata

Le autorità di vigilanza del settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio che possano integrare o modificare questo elenco

Stabiliscono quindi le misure (quanto e quando) di adeguata verifica semplificata da adottare in tali circostanze

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio a di finanziamento del terrorismo

Adeguata verifica rafforzata

Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica

Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007, art 28

I destinatari del presente decreto **applicano misure rafforzate di adeguata verifica** se

- Cliente non fisicamente presente al momento dell'identificazione
- Persone politicamente esposte
- Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio
- Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari
- **Alto rischio di riciclaggio da procedura di profilatura cliente**
- Altre specifiche casistiche (versamento contanti o valori provenienti da altri Stati, invio UIF segnalazione, etc.)

Adeguata verifica rafforzata

Art. 24

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio a di finanziamento del terrorismo **applicano misure rafforzare di adeguata verifica** della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguala verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) **fattori di rischio relativi al cliente** (rapporti nati in circostanze anomale, clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio, strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari, elevato utilizzo di contante, assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta)

b) **fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** (anonimato, rapporti a distanza, interposizione nei pagamenti di soggetti terzi, etc.)

c) **fattori di rischio geografici**

Adeguata verifica rafforzata

Art. 25

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

- ✓ **acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo,**
- ✓ **approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto** e
- ✓ **intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.**

Adeguata verifica rafforzata

Art. 25

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L’organizzazione minima dello studio

L'organizzazione minima dello studio

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla norma per i commercialisti e avvocati e altri destinatari, sono i seguenti:

- l'adeguata verifica della clientela
- la conservazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette
- la comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante
- la formazione dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale

L'organizzazione minima dello studio

Il punto di partenza di eventuali misure organizzative o procedurali all'interno dello studio, è quello di una preliminare suddivisione delle stesse in funzione del

rischio di riciclaggio

in relazione al tipo di cliente, alla prestazione professionale etc.

Nell'attività di controllo prevista dalla Guardia di Finanza negli studi professionali, una delle fasi iniziali che precede il controllo di merito e degli adempimenti, è proprio quello del riscontro dei seguenti aspetti:

- struttura organizzativa dello studio professionale
- delega interna di compiti e responsabilità ai fini della normativa antiriciclaggio

L'organizzazione minima dello studio

**In pratica, ogni professionista, potrà proporzionare le proprie misure e i propri presidi in materia di antiriciclaggio,
in funzione della rischiosità del cliente o della prestazione professionale e anche in base alla dimensione dello studio professionale**

- ✓ La dimensione dello studio professionale dovrà essere tenuta in considerazione, dove ad esempio studi composti da tre/quattro addetti, avranno delle misure proporzionalmente diverse e meno sofisticate di studi che hanno ad esempio dieci/venti addetti
- ✓ Qualunque sia la strutturazione delle misure o delle procedure adottate nello studio professionale, la responsabilità per le eventuali violazioni in materia, è sempre del professionista destinatario degli obblighi, anche se per una parte degli stessi si avvale della possibilità di delegare talune attività

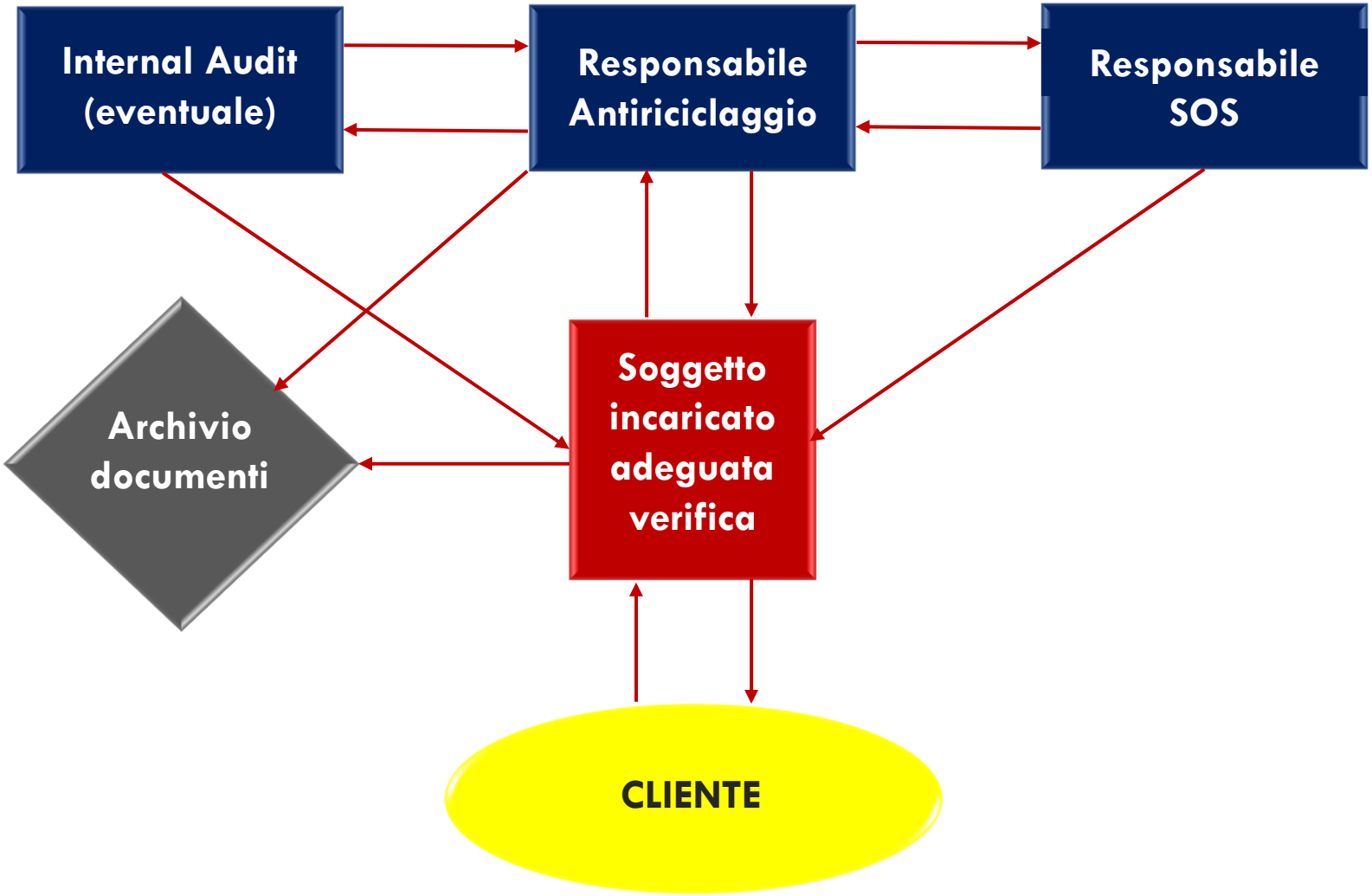
Internal Audit (eventuale)
Responsabile Antiriciclaggio
Responsabile SOS
Archivio documenti
Soggetto incaricato adeguata verifica
CLIENTE

L'organizzazione minima dello studio

NON ESISTONO PER LEGGE SCHEMI PROCEDURALI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI
… tuttavia gli Organismi di Autoregolamentazione possono indicare i requisiti minimi

Il professionista, potrebbe evidenziare che le proprie misure organizzative per i presidi antiriciclaggio sono ad esempio limitati alle deleghe di talune attività meramente formali e ad un programma di formazione specifico per il personale

In strutture organizzative più complesse, è necessario che vengano individuate e formalizzate:

- ✓ gli incaricati alle varie funzioni in materia di antiriciclaggio
- ✓ le istruzioni e la periodicità della formazione dei dipendenti e collaboratori
- ✓ le istruzioni ai dipendenti e collaboratori che sono chiamati a svolgere, su delega del professionista, un ruolo attivo nell'identificazione del cliente e del titolare effettivo
- ✓ le istruzioni dei soggetti incaricati di provvedere alle attività di archiviazione e registrazione di dati e informazioni
- ✓ le istruzioni e le chiavi di accesso a eventuali software antiriciclaggio
- ✓ le istruzioni e l'assunzione di misure adeguate alla conservazione nel tempo (10 anni) dei dati e delle informazioni

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio

L'utilizzo del c.d. *Risk Based Approach* è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo ➔ adozione di un approccio unitario di tipo sovranazionale (sino ad oggi non prevista l'adozione di una procedura formale vera e propria)

- Entro il 26 dicembre 2016 le AEV – Autorità Europee di Vigilanza, tramite il comitato congiunto, dovevano emanare parere sui rischi di riciclaggio
- La Commissione europea deve effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione: gli esiti in una relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017!
- La Commissione deve formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo idonee misure per affrontare i rischi individuati
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria deve identificare, analizzare a valutare il rischio nazionale di riciclaggio

I soggetti obbligati di minori dimensioni: nell'applicazione della Direttiva dovrà tenersi conto delle loro caratteristiche e delle loro necessita, garantendo un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche ed alla natura della loro attività

Il tratto fondamentale della nuova normativa ➡ ampliamento e razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio

Analisi del rischio su tre livelli:

1. sovranazionale, da parte della Commissione UE
2. nazionale, condotta dal CSF con il contributo delle Autorità competenti
3. soggetti obbligati per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività

I professionisti saranno coadiuvati da criteri e metodologie elaborati dagli enti rappresentativi della propria categoria professionale

Approccio basato sul rischio

1. nell'adozione delle procedure di mitigazione del rischio in base all'*assessment* svolto

2. nell'adeguata verifica della clientela (ordinaria, semplificata, rafforzata): misure graduate in base al cliente e all'operazione/prestazione professionale

3. il nuovo decreto contiene indici di basso/alto rischio (relativi a tipologie di clienti, prodotti, servizi, operazioni, aree geografiche). Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare indici e misure ulteriori

Approccio basato sul rischio

Gli artt. 14 e 15 dello schema di decreto introducono obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale e del sistema/organizzazione aziendale in capo rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale, agli organismi di autoregolamentazione e ai soggetti obbligati.

Ai sensi dell'art. 16 dello schema di decreto i soggetti obbligati devono quindi adottare idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) una analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell'ente rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente

Approccio basato sul rischio

Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

Approccio basato sul rischio

Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

…

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

Approccio basato sul rischio

Art. 17

Disposizioni generali

…

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'art 21, comma 2, lett. A) e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Risk Assessment

Le fasi del processo di autovalutazione

Identificazione Rischio inerente

RISCHIO INERENTE SISTEMA

Riferimento a informazioni rivenienti da fonti esterne

RISCHIO INERENTE SOGGETTO

Customer Due Diligence

Compilazione questionario contenente dati e informazioni di valutazione

Analisi di vulnerabilità

Esame dell'assetto organizzativo e delle procedure adottate in riferimento ai seguenti ambiti normativi:

-proprietà e controllo

- adeguata verifica

- conservazione

- SOS

-controlli interni e formazione

- limitazioni all'uso del contante

Determinazione rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, inseriti in apposita matrice, determinano il livello di rischio residuo del soggetto

Action plan

Individuazione delle azioni correttive e definizione dei tempi di implementazione

Follow up

Verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza (per le autovalutazioni successive alla prima).

Le fonti di informazione

Costituisce una fase importante del processo e richiede il coinvolgimento di molte funzione all'interno della struttura del soggetto obbligato.

Fonti esterne

- relazioni redatte da organismi internazionali
- National Risk Assessment
- pubblicazioni Banca d'Italia-UIF
- studi accademici
- stampa specializzata

Fonti interne

- pianificazione strategica, linee di business (natura, dimensione e complessità)
- catalogo prodotti
- volume e ammontare delle transazioni
- canali distributivi
- distribuzione geografica della clientela

Fattori di rischio

I fattori di rischio

Cliente

- Attività economica o professione
- Reputazione
- Comportamento

Paese e Area Geografica

- Paese di residenza
- Principale centro di affari
- Legami personali rilevanti

Prodotti e servizi

- Trasparenza o opacità
- Complessità
- Valore

Canali distributivi

- Distribuzione a distanza
- Distribuzione tramite terzi

Adeguata verifica della clientela

Esito

Ogni cliente deve essere associato ad una classe di rischio (rating cliente)

Approccio basato sul rischio

Verifica periodica dei processi e dei controlli

Identificazione del titolare effettivo

L'individuazione del titolare effettivo

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo:

a. Proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente
b. In caso in cui l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società

L'individuazione del titolare effettivo

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

COME	DA CHI	MEDIANTE	QUANDO
• E' SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE	• PROFESSIONISTA O ANCHE ATTRAVERSO PROPRI • DIPENDENTI O COLLABORATORI	• L'ADOZIONE DI MISURE ADEGUATE E COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA' E DI CONTROLLO DEL CLIENTE • LA RICHIESTA DI DATI PERTINENTI AL CLIENTE (dichiarazione scritta) • INFORMAZIONI ACQUISITE IN ALTRO MODO	• CONTESTUALMENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

L'individuazione del titolare effettivo

Individuazione del titolare effettivo

Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del cliente

Nozione di controllo ex art 2359 codice civile:

- ✓ Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
- ✓ Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da persona giuridica, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Tale criterio deve essere applicato per ogni persona giuridica che possiede o controlla più del 25%
- ✓ Il titolare effettivo può rinvenirsi <u>in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società</u>. Tale circostanza è fondamentale quando non ricorrano nessuna delle precedenti condizioni

L'individuazione del titolare effettivo

Tranne particolari e ben determinati casi – ad esempio società quotate in borsa – il titolare effettivo esiste sempre.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata

I destinatari degli obblighi di adeguata verifica possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata

L'individuazione del titolare effettivo

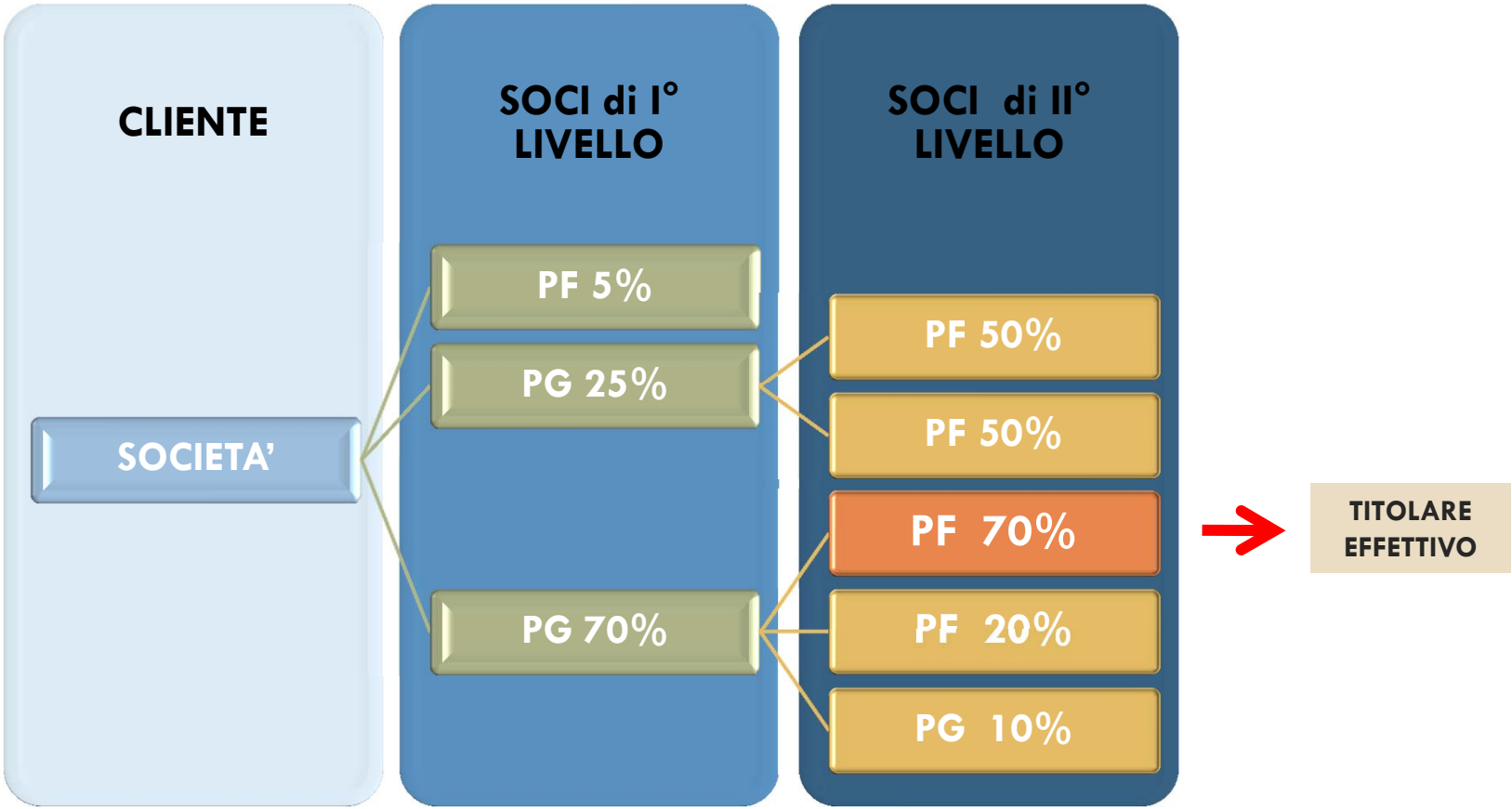

L'individuazione del titolare effettivo

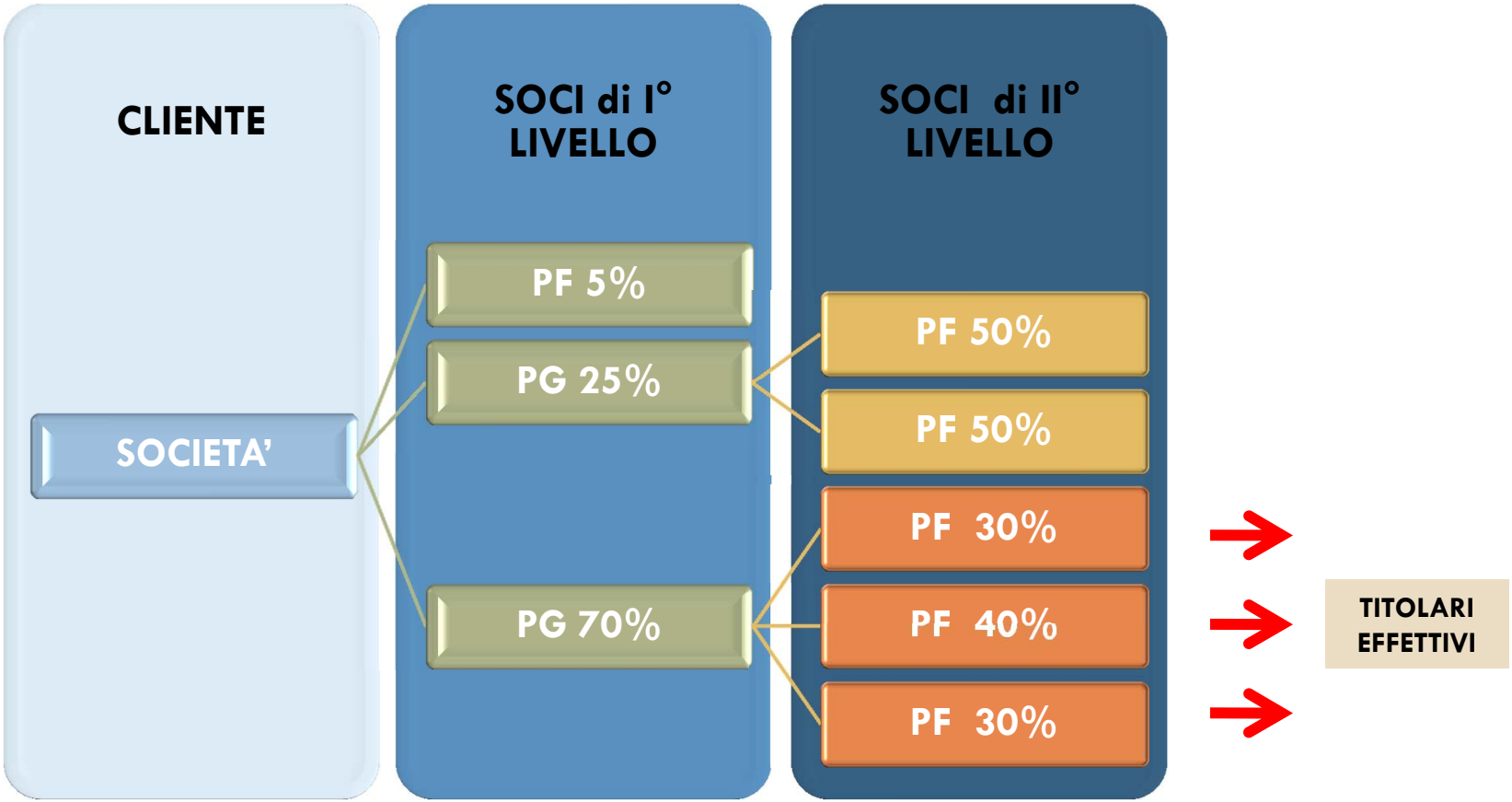

L'individuazione del titolare effettivo

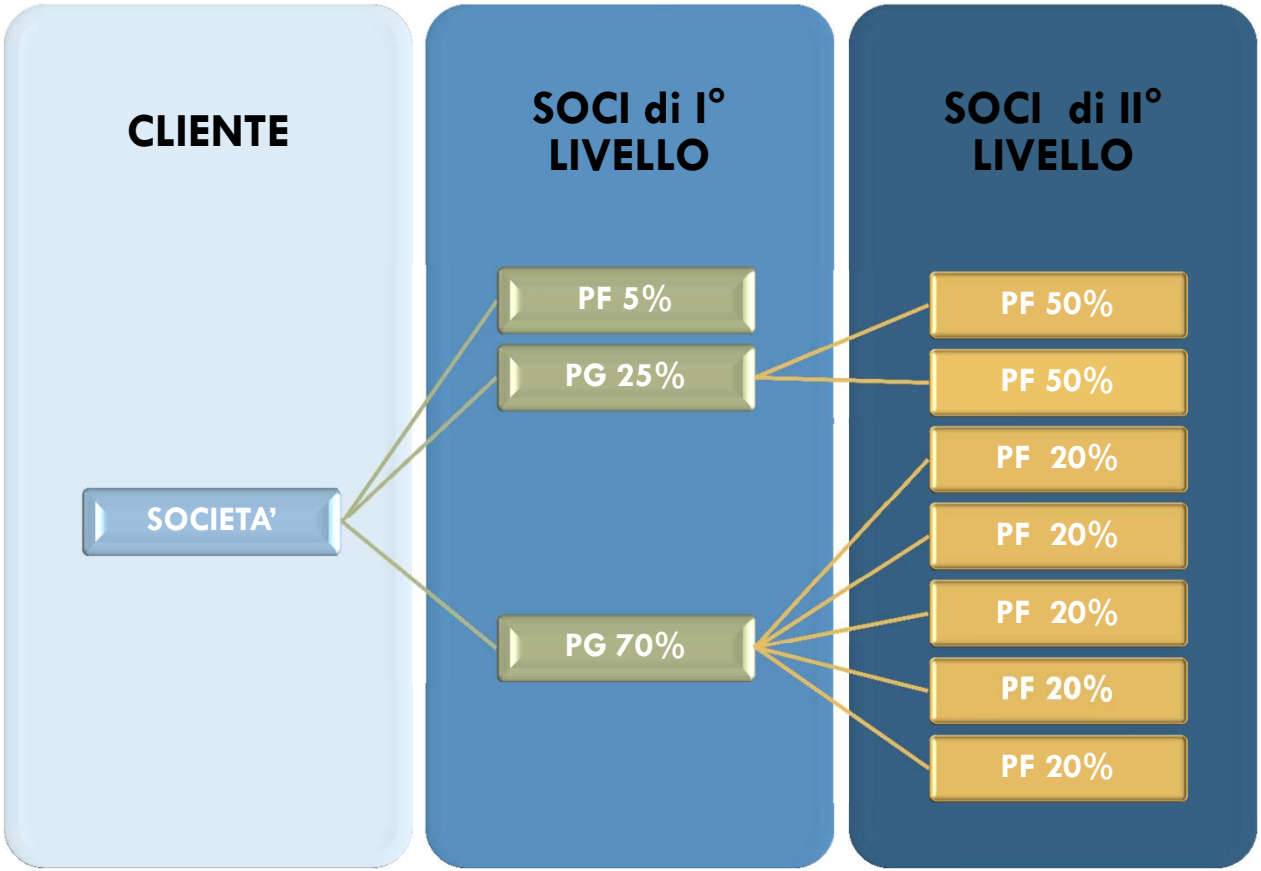

In questo caso si dovrà considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente quali ad esempio:

- patti parasociali;
- socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale;
- persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente);
- ecc.

Limitazioni all’uso del contante

La limitazione all'uso del contante (art. 49 e ss.)

5.000: DL 78/2010
2.500: DL 138/2011 (dal 13.8.2011)
1.000: DL 201/2011 (dal 6.12.2011)

Art. 49 - *(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)*

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

La segnalazione delle violazioni

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF (art. 51) - TERMINI

I destinatari del decreto che, *in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività*, hanno notizia di infrazioni ne riferiscono entra 30 giorni al MEF (=Ragioneria territoriale dello Stato) che la comunica all'Agenzia delle Entrate e alla GdF

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

- I dati dell'autore della violazione
- L'indicazione della norma violata (art. 49, co. …. / art. 50, D.Lgs. 231/2007)
- Gli eventuali elementi e/o atti a comprovare la violazione
- L'importo dell'infrazione riscontrata (per importi inferiori ad Euro 250.000 la comunicazione va inoltrata alla Direzione Provinciale
- Data di avvenuto riscontro della infrazione
- Data comunicazione
- Firma del segnalante

Grazie per l'attenzione

Thomas Kraicsovits
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma